



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

*Ufficio VIII*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato D.lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Russia, Paese non comunitario, dalla signora **Olga OSIPOVA**;

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato Decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

**VISTA**, la dichiarazione di valore in loco n. MK 720/2018 del Consolato Generale d'Italia a Mosca, rilasciata il 5.07.2018 per il titolo di studio e non ai fini professionali, con la quale si certifica, genericamente, che il titolo indicato nel dispositivo costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'accesso e l'esercizio della professione secondo la qualifica e specializzazione ricevuta, in tutte le forme, senza bisogno di ulteriori requisiti;

**VISTA**, in particolare, la dichiarazione Consolare rilasciata il 10.03.2020, su richiesta dell'Amministrazione e notificata il 14 maggio 2021, che, ad integrazione di quanto contenuto nella citata dichiarazione MK 720/2018, precisa che la professione di "insegnante" è regolamentata sul territorio della Federazione russa e il conseguimento del diploma di laurea indicato nel dispositivo conferisce in loco il diritto all'insegnamento nella scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, così come in strutture universitarie secondo la vigente normativa della Federazione russa;

**VISTA** la sentenza del TAR/Lazio – sezione terza bis – n. 09603/2021 del 6 settembre 2021, pubblicata in data 8 settembre 2021, passata in giudicato, che in accoglimento del ricorso 8235/2021 proposto da Osipova Olga, rappresentata e difesa dagli avvocati Borgonzone Rosario e Zinzi Paolo, è stato annullato il provvedimento prot. n. 819 in data 11 giugno 2021 adottato da questa Direzione Generale con il quale è stata riconosciuta la qualifica professionale dalla stessa conseguita in Russia per la classe di concorso A030 per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, in luogo di quella di primo grado, così come invece chiesto nell'istanza, e ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

**VISTA** la sentenza del TAR/Lazio - sezione terza bis - n. 12714/2021 del 3/09/2021, pubblicata il 9/12/2021, che, in accoglimento del ricorso n. 9819/2021 proposto da Osipova Olga, rappresentata e difesa dagli avvocati Borgonzone Rosario e Zinzi Paolo, per l'ottemperanza della sopra citata sentenza n. 09603/2021, lo accoglie ordinando all'Amministrazione di dare esecuzione al riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Russia nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza e, contestualmente, nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale preposto a questa Direzione generale competente per la materia oggetto del contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, dovrà provvedere a dare esecuzione alla sentenza in oggetto nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione;

**CONSIDERATO** l'obbligo di ottemperanza alla citata sentenza del TAR;

**RITENUTO** che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza alla richiesta dell'interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale;

**VERIFICATO** che con l'annullato provvedimento prot. n. 819 in data 11/06/2021 è stata riconosciuta la corretta classe di concorso "A-30" e che solo per mero errore materiale è stato indicato "II grado" anziché "I grado";

**CONSIDERATO** che l'educazione musicale nel II grado è corrispondente ad altra classe di concorso indicata con il codice A-29 e la dicitura in chiaro "Musica nella scuola secondaria di II grado" stabilita dal DPR n. 19/2016 sopra indicato;

**VERIFICATO** che ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'analisi comparata dei titoli di studio dei due Paesi coinvolti, con l'annullato provvedimento prot. 819/2021 è stata correttamente valutata per l'insegnamento "nella scuola secondaria di I grado nella materia di Educazione Musicale" richiesto dalla signora Osipova, con istanza acquisita agli atti al prot. 14242 del 09-08-2018, corrispondente alla classe di concorso A-60 "Musica nella scuola secondaria di I grado" stabilita dal più volte citato DPR n. 19/2016;

**VISTO** l'art. 7 e successive modifiche del già citato Decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 07.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

**CONSIDERATO** che l'interessata, cittadina italiana, di madrelingua russo, ai sensi della citata circolare ministeriale m. 5274, ha documentato il Certificato di conoscenza della lingua italiana a livello C2 CELI 5, conseguito nella sessione 18.06.2018 presso l'Università per stranieri di Perugia;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007 in combinato disposto del comma 2, art. 49 del D.P.R. 394/99, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

**RILEVATO**, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n.597 del 08.03.2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

**VISTA** la nota prot. n. 17045 del 03.05.2022, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma, ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata presso l'I.C. Albano di Albano Laziale (RM);

## **DECRETA**

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

Diploma di Laurea serie BVS 0837858, con la qualifica di insegnante di musica, di cultura artistica mondiale con la specializzazione in educazione musicale, conseguito il 2.03.1999 presso l'Università statale pedagogica aperta di Mosca,

posseduto dalla cittadina italiana **Olga OSIPOVA**, nata a Armavir (Federazione Russa) il 27 giugno 1974, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria nella classe di concorso:

### **A-30 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Fabrizio Manca